

Tribunale di Venezia
Sezione Prima civile
Esecuzioni Immobiliari

Il Giudice

a scioglimento della riserva che precede;

letto l'atto di opposizione agli atti esecutivi depositato da parte creditrice procedente la quale ha chiesto al Tribunale di sospendere l'ordinanza di vendita in data 22.3.2024 in quanto illegittimamente assunta per i seguenti motivi:

-inopponibilità alla procedura esecutiva dell'atto di costituzione del diritto di abitazione a titolo gratuito disposto dalla debitrice _____ a favore di _____, trascritto in data 20.10.2022;

-pronuncia ex officio da parte del Giudice senza domanda di parte;
sentiti i procuratori delle parti in udienza;

osserva

che l'art. 2929 bis c.c. ha lo scopo di rafforzare la tutela del creditore pregiudicato da atti a titolo gratuito, dispositivi del patrimonio, posti in essere dal debitore dopo il sorgere del credito; perché si possa procedere direttamente ad esecuzione forzata, senza necessità di ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto pregiudizievole, è necessario che il creditore sia munito di titolo esecutivo e dia corso alla trascrizione del pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole;

che, nel caso in esame, ricorrono i presupposti richiesti dalla norma in quanto l'atto pregiudizievole e a titolo gratuito è stato posto in essere in data 17.10.2022, il credito azionato con il decreto ingiuntivo risale a data anteriore all'atto pregiudizievole, infine la trascrizione del pignoramento è avvenuta in data 09.10.2023, entro l'anno dalla costituzione dell'atto dispositivo.



In relazione al secondo motivo di opposizione, la scrivente ritiene non sia ravvisabile una pronuncia *extra petita* tenuto conto della struttura e della funzione del processo esecutivo, nell'ambito del quale non vengono accertati diritti. Si rileva, inoltre, che il Giudice ha il potere dovere di esaminare i titoli di godimento eventualmente opponibili alla procedura per individuare il prezzo base dell'immobile e per assumere le determinazioni inerenti la liberazione. In tal senso Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 07/03/2023) 09-05-2023, n. 12473.

Ciò premesso l'opposizione deve essere accolta.

Spese di lite compensate attesa la mancata costituzione in giudizio delle altre parti.

p.q.m.

- Sospende l'ordinanza di vendita in data 22.3.2014;
- Spese di lite compensate;
- Rinvia per ogni determinazione inerente la vendita al 11.9.2024 ore 11.30.

Si comunichi.

Venezia, 8.7.2024

Il Giudice
Dott.ssa Sara Pitinari

